Mod I101



## CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

Denuncia di iscrizione all	albo	pro	fessi	onal	e deg	li I N	GG	di																			
Dott. Ing.	COG	NOMI	E																								
	NOM	/IE	Т	1	I		l	1					1			1				1			1	1			
Nato a	H	<u> </u>	]	 	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		 			Pro	٧.	<u> </u>			il	 	 	1	Щ.						
Comune di residenza			<u></u>																		1			Prov	<b>/</b> .		
Frazione/località	L		<u> </u>	<u> </u>																	C.A.	Ρ.					
Via																					N.Ci	v.					
Codice fiscale																	-										
è stato iscritto a questo Albo con delibera consiliare del																											
indirizzo PEC	_																										
indirizzo e-mail																											
recapiti tel. fisso														mot	oile												
																Timbro e firma dell'Ordine											
Luogo e data													•														

Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - (in seguito denominata Inarcassa o Cassa) informa che l'iscrizione ad Inarcassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e architetti in possesso dei requisiti di iscrizione di cui all'art. 7 Statuto di Inarcassa.

## Questi requisiti, da possedere contestualmente, sono:

- Iscrizione all'albo professionale;
- Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria in ragione di un contratto di lavoro subordinato o per esercizio di un'attività diversa da quella professionale di Ingegnere o ad essa riconducibile (ai sensi circolare INPS 72/2015);
- Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti, costituita
  nelle forme di cui all'art. 46 d.lgs. 50/2016 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
  società cooperativa omogenea), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i
  cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali, o società tra professionisti di cui all'art. 10 legge 183/2011 (società
  semplice in nome collettivo o in accomandita semplice, società di capitali o cooperative costituite da almeno 3 soci persone
  fisiche con oggetto sociale che preveda l'esercizio di una o più attività professionali).

Qualora sia in possesso dei requisiti di iscrizione ad Inarcassa, ma non del numero di matricola Inarcassa, può trasmettere la domanda di prima iscrizione, accedendo al sito www.inarcassa.it e compilando on line il modello telematico, al link >> Domanda on line di iscrizione a Inarcassa, in assenza di n. di matricola, che consentirà automaticamente anche la registrazione all'area riservata. Il link è accessibile dal sito di Inarcassa, sezione "Modulistica", voce "Professionista - Iscrizione e cancellazione".

Qualora sia in possesso dei requisiti di iscrizione ad Inarcassa e del numero di matricola Inarcassa, può accedere alla Sua area riservata su Inarcassa On Line alla voce di menù "Domande e Certificati -> Domande" e compilare la "Domanda di iscrizione". Per registrarsi ad Inarcassa On Line occorre compilare l'apposito modulo on line, disponibile sul sito www.inarcassa.it, voce "IOL", nel quale sarà obbligatorio indicare una PEC personale (utilizzata da Inarcassa per la trasmissione di tutti gli atti e le comunicazioni), un indirizzo e-mail e un cellulare.

Per la comunicazione del mancato possesso dei requisiti di iscrizione ad Inarcassa dovrà compilare e trasmettere via pec all'indirizzo <a href="mailto:protocollo@pec.inarcassa.org">protocollo@pec.inarcassa.org</a> la "Domanda di esonero" utilizzando l'apposito modulo presente sul sito www.inarcassa.it nella sezione "Modulistica", voce "Professionista - Iscrizione e cancellazione".

Inarcassa informa che, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Generale Previdenza, **tutti gli iscritti agli albi professionali e titolari di p.IVA**, indipendentemente dal codice attività, devono trasmettere, **esclusivamente tramite Inarcassa On line** (IOL), le comunicazioni obbligatorie relative al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed al volume di affari complessivo ai fini dell'IVA (art. 2 Regolamento Generale di Previdenza).